

QUESITI

MATTIA ROMANO

Forme di automatismo nell'applicazione delle sanzioni interdittive

Il dibattito circa l'opportunità della previsione di sanzioni aventi una durata fissa e predeterminata si è recentemente riaperto in seguito ad alcune pronunce giurisprudenziali di rilievo sul punto, oltre che in ragione di taluni interventi del legislatore (es. legge anticorruzione) che hanno suscitato nei primi commentatori delle perplessità in merito alla conciliabilità degli stessi rispetto ai principi affermati dalla Costituzione e ribaditi, a più riprese, dalla Corte costituzionale. Punto di partenza per l'analisi circa l'opportunità di sanzioni aventi carattere fisso saranno la recente pronuncia della Corte costituzionale con cui, effettuando un *revirement* rispetto al proprio trend, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità della sanzione accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche prevista dal legislatore per le ipotesi di bancarotta fraudolenta nella misura fissa di 10 anni e la successiva pronuncia della Suprema Corte a Sezioni unite che ha ulteriormente fatto chiarezza sul punto. Infine, si analizzeranno taluni recenti interventi legislativi che paiono non confrontarsi con i principi espressi dalla Corte costituzionale in relazione alla necessaria proporzionalità e individualizzazione delle sanzioni accessorie.

Forms of automation in the application of the prohibitory provisions

The debate about the appropriateness of sanctions with a fixed duration has recently rekindled following some important jurisprudential rulings, as well as due to certain actions by the legislator (e.g. anti-corruption law) which have aroused in the first commentators the perplexities regarding their reconciliation with the principles affirmed by the Constitution and reiterated by the Constitutional Court. The starting point for the analysis of the appropriateness of fixed sanctions will be the recent ruling by the Constitutional Court that declared the illegitimacy of the accessory sanction of the interdiction from the managerial offices of companies introduced by the legislator for the hypothesis of fraudulent bankruptcy in the fixed measure of 10 years and the subsequent ruling of the Supreme Court which further clarified the point. Finally, some recent legislative interventions will be analyzed which do not seem to respect the principles expressed by the Constitutional Court in relation to the necessary proportionality and individualization of the accessory sanctions.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il recente *revirement* Corte costituzionale sul punto - 3. Le remore della V sezione della Corte di Cassazione e l'intervento delle Sezioni unite - 4. L'eterno ed inopportuno ricorso alle pene "fisse" - 5. Chiose finali.

1. *Premessa.* Il dibattito circa l'opportunità della previsione di sanzioni aventi carattere fisso torna ricorrentemente ad essere affrontato dai pratici e dai teorici del diritto.

La problematica in parola afferisce, in particolare, alle sanzioni accessorie che, per espressa previsione normativa, fanno parte degli effetti penali della condanna e, dunque, «conseguono di diritto», a norma dell'art. 20 del codice penale.

Tuttavia, nonostante siffatta formulazione delle norme codicistiche esprima, all'evidenza, la volontà del legislatore del 1930 di sottrarre dette sanzioni alla commisurazione individualizzata ad opera del giudice, ad oggi, alla luce dei

principi costituzionali della Carta del '48 e dell'interpretazione resane negli anni dai giudici delle leggi, non sembra possibile ritenere tutt'ora valevole una siffatta regola generale che pretermette del tutto il principio di proporzionalità, destinato ad operare anche con riferimento alle sanzioni accessorie, connotate da una elevata afflittività.

Ed invero, talune disposizioni di legge, talvolta anche di recente introduzione, non paiono tener debitamente in considerazione il suddetto principio di proporzionalità della pena, comportando la necessità di interrogarsi sull'eventuale sussistenza di una inconciliabilità in termini delle stesse con il dettato della Carta costituzionale, per come interpretato dai giudici della Consulta.

Detta paventata lesione del principio di proporzionalità, in relazione alle comminatorie di sanzioni accessorie in misura fissa e predeterminata, è recentemente stata oggetto di valutazione in seno Corte costituzionale che, con la sentenza n. 222/2018¹, ha avuto modo di tornare sul tema e, difformemente rispetto a quanto avvenuto in passato, ha ritenuto sussistente una effettiva lesione del principio di proporzionalità e individualizzazione delle pena, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.

Ed infatti, con l'ordinanza n. 52613 del 2017, la prima sezione penale della Corte Suprema ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disciplina di cui agli artt. 223 e 216 l.f. poiché ritenuti lesivi dei principi affermati nella Carta costituzionale agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117 (quest'ultimo in relazione all'art. 8 C.E.D.U. e art. 1 del Prot. 1 della medesima Convenzione).

Ciò in quanto all'ultimo comma delle due menzionate disposizioni² si prevede(va) «per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».

Facendo seguito all'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con la propria - condivisibile - sentenza n. 222, depositata il 5 dicembre u.s., ha dichiarato non conforme al dettato costituzionale la previsione di tale sanzione interdittiva avente durata predeterminata in quanto in tal modo si sottrae al

¹ Corte cost., 5 dicembre 2018 n. 222.

² All'ultimo comma dell'art. 223 si fa *tout court* rinvio all'ultimo comma dell'art. 216 della medesima l.f..

giudice la possibilità di una qualsivoglia parametrizzazione della stessa alla gravità concreta del caso di specie.

La questione in esame già in passato aveva determinato un contrasto in seno alla Corte di cassazione. Un più risalente orientamento³ aveva affermato che, essendo le pene accessorie previste per la bancarotta fraudolenta quantificate solo nel massimo, le stesse dovrebbero avere una durata identica alla pena principale inflitta, secondo quanto previsto dall'art. 37 c.p.⁴. Un differente trend giurisprudenziale⁵ ritiene, al contrario, che alle pene accessorie non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 37 c.p. essendovi una predeterminazione delle stesse in misura fissa ed inderogabile, in forza del dato letterale del diritto positivo ed in ragione della diversa scelta effettuata dal legislatore con riferimento alla pena accessoria della medesima specie nelle ipotesi di bancarotta semplice o ricorso abusivo al credito, ipotesi in cui viene lasciata la possibilità di una libera determinazione quantitativa al giudice. Questo secondo filone giurisprudenziale tiene, all'evidenza, in debita considerazione il dettato di diritto positivo e pertanto sancisce che, stando alla *littera legis*, vi sia un'assoluta inderogabilità della sanzione accessoria prevista dal legislatore⁶.

È chiaro che gli orientamenti sin qui riportati siano destinati ad essere travolti dalla declaratoria di incostituzionalità in esame e dalla recente pronuncia delle Sezioni unite della Suprema Corte.

Va peraltro rilevato come nel 2012 la stessa Consulta avesse già avuto modo di vagliare la medesima problematica in esame, in un incidente di costituzionalità afferente la legittimità dell'art. 216 comma 4 l.f. in relazione ai parametri costituzionali contenuti negli artt. 27 comma 3 e 3 cost. Nell'occasione, i remittenti ritenevano che il diritto positivo non potesse essere letto in un'ottica costituzionalmente orientata in quanto il dato testuale sino ad oggi – *rectius* ieri – vigente vanificava ogni sforzo ermeneutico di sorta.

Ciò che auspicavano i giudici *a quibus* era pertanto un'emenda della disposi-

³ Cass., Sez. V, 18 giugno 2010, n. 23720, in *Mass. Uff.* n. 247507; Cass., Sez. V, 14 giugno 2012, n. 23606, in *Mass. Uff.* n.252960.

⁴ *Contra* cfr. Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2013, n. 697, in *Mass. Uff.* n. 257850 così massimata «In tema di pene accessorie, quando la durata di una pena accessoria temporanea è determinata dalla legge solo nella misura massima, non trova applicazione il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall'art. 37 cod. pen., ma spetta al giudice determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.».

⁵ *Ex plurimis* Cass., Sez. V, 10 giugno 2014, n. 41035, in *Mass. Uff.* n. 260495.

⁶ Cfr. CHIARAVIGLIO, *Quale la durata delle pene accessorie per il bancarottiere fraudolento?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 18 febbraio 2015; in giurisprudenza Cass., Sez. V, 9 dicembre 2014, n. 51095.

zione, prevedendo l'applicabilità di detta sanzione «fino a» 10 anni, con conseguente abolizione dell'automatismo.

La Corte, però, con una propria sentenza⁷, dichiarava l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, in quanto riteneva che in caso di accoglimento si sarebbe arrogata un potere discrezionale affidato esclusivamente al legislatore. Ciò in quanto riteneva non rinvenibile un *tertium comparationis* che dimostrasse la sproporzione della sanzione sospetta di illegittimità e che fornisse, al contempo, le c.d. «rime obbligate»⁸ per intervenire sul dettato positivo.

2. *Il recente revirement Corte costituzionale sul punto.* Con un'inversione di tendenza, a distanza di poco più di un lustro, in assenza di un – auspicabile ma mai pervenuto – intervento legislativo, la questione è stata nuovamente rimessa dalla Suprema Corte alla Corte costituzionale.

Contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, stavolta i Giudici costituzionali, hanno ritenuto di essere legittimati – oltre che tenuti – ad un intervento di emenda della normativa vigente al fine di renderla conforme ai dettami della Costituzione.

La Corte, a supporto di ciò, ha rammentato di aver affermato in una propria precedente pronuncia⁹ come essa ben possa intervenire sulla congruità del trattamento sanzionatorio purché «il sistema offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti»¹⁰.

È stato, inoltre, evidenziato come un siffatto intervento lasci comunque inalterata la possibilità per il legislatore di tornare sul punto e di individuare una differente soluzione sanzionatoria, purché congrua ai principi costituzionali e quindi non collidente in alcun modo col principio di separazione dei poteri.

Concentrandosi poi sul merito della questione, è innegabile l'elevatissima afflittività della sanzione accessoria *de qua* in relazione alla libertà di iniziativa economica del reo che abbia già eseguito la pena principale: essa incide irrimediabilmente sulla possibilità del condannato di esercitare determinate attività lavorative per un lungo lasso di tempo destinato, peraltro, a decorrere, in

⁷ Corte cost., sent., 21 maggio 2012 n. 134.

⁸ Cfr. GALLUCCIO, *La sentenza della consulta su pene fisse e "rime obbligate": costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 dicembre 2018.

⁹ Corte cost. sent., 21 settembre 2016 n. 236.

¹⁰ Con la pronuncia in esame, pertanto, si avalla quanto prospettato nelle ordinanze di rimessione che avevano dato luogo alla sentenza di inammissibilità n. 134/2012.

forza della disposizione di cui all'art. 139 c.p.¹¹, solo dal momento in cui il condannato abbia effettivamente espiato la pena detentiva che - come noto - potrebbe essere espiata anche a distanza di decenni dal *tempus commissi delicti*.

La Consulta ben ha osservato, tra l'altro, come le fattispecie di cui agli artt. 216 e 223 siano caratterizzate da una pluralità di condotte ben differenti e, all'evidenza, diversamente lesive del bene giuridico tutelato dalla fattispecie.

Ed infatti è lo stesso legislatore, sul piano astratto della politica-criminale, ad aver - in modo condivisibile - differenziato le cornici edittali a seconda della gravità delle singole condotte: una cornice edittale che oscilla dai 3 ai 10 anni di reclusione, infatti, è riservata alle sole condotte previste ai primi due commi della disposizione (*scilicet* le condotte di bancarotta c.d. distrattiva e documentale), mentre per le condotte di bancarotta c.d. preferenziale si prevede la reclusione da 1 a 5 anni.

Un interrogativo sorge più che spontaneo: come si può ritenere che condotte così dissimili e diversamente lesive del bene giuridico possano essere tutte e indistintamente accompagnate da una sanzione accessoria di durata non solo fissa, ma anche particolarmente lunga?

Su tale indefettibilità della sanzione, inoltre, non ha alcuna incidenza neppure l'eventuale operatività del disposto dell'art. 219 l.f., sia nel caso di applicazione di una delle aggravanti, che nell'ipotesi di concessione dell'attenuante, che - lo si ricorda - porterebbe ad un'erosione del minimo edittale sino a 2 anni per le ipotesi di cui ai primi due commi e persino fino ad 8 mesi per la bancarotta preferenziale: anche in tali ipotesi il testo della norma prevede - *rectius* prevedeva, prima della declaratoria di incostituzionalità - la sanzione accessoria decennale. Da un tale quadro sanzionatorio i principi manifestamente lesi sono molteplici. L'uguaglianza parrebbe irrimediabilmente compromessa, così come i principi di ragionevolezza e proporzione della pena. Così operando il legislatore comprometterebbe in radice l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, venendo meno al rispetto delle più elementari regole di civiltà imposte dalla Carta costituzionale.

Pertanto, i giudici della Corte hanno ritenuto opportuno e doveroso intervenire per porre fine al *vulnus* dei citati principi di individualizzazione della pe-

¹¹ «Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza».

na e di proporzionalità.

Tuttavia, una volta appurata non solo la possibilità, ma anche la necessità, di intervenire al fine di dichiarare fondata la questione di illegittimità costituzionale della norma interessata, la Consulta si è trovata di fronte alla necessità di dover sciogliere un ulteriore nodo gordiano: accertato l'*an* si è reso necessario individuare il *quomodo* dell'intervento sulla normativa vigente.

La Corte, in maniera apprezzabile, ha deciso di non rifugiarsi in un *commodus discessus*, conformandosi all'"indicazione" del giudice remittente, bensì ha preferito percorrere una via più impervia ma anche più conforme ai principi costituzionali.

Ed infatti, se la sezione remittente della Cassazione aveva prospettato quale possibile via per colmare la lacuna che si sarebbe ingenerata con l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale la riespansione della norma di chiusura di cui all'art. 37 c.p., la Consulta ha ritenuto più opportuno non affidarsi ad un meccanismo che solo in via «mediata e indiretta» avrebbe parametrato la sanzione accessoria alla gravità del fatto, ancorando ineluttabilmente la stessa alla durata della pena detentiva irrogata: per i giudici della Corte, tra il non intervenire e la soluzione prospettata dagli ermellini, *tertium datur*¹².

Invero, la soluzione al "problema" la si rinviene all'interno dello stesso sistema della legge fallimentare, in specie nelle disposizioni immediatamente susseguenti rispetto all'art. 216.

E infatti, per la bancarotta semplice ed il ricorso abusivo al credito, già in radice il legislatore ha previsto che la durata della sanzione accessoria in analisi possa spingersi «fino a dieci anni».

Ciò permette al giudice di verificare, fruendo dei parametri di cui all'art. 133 c.p., l'opportunità di irrogare una sanzione accessoria (che - lo si ricorda - è complementare rispetto a quella principale) di maggiore o minore durata, in proporzione all'effettiva necessità connaturata al caso concreto.

In seguito alla pronuncia i giudici dovranno effettuare una valutazione autonoma della dosimetria della pena principale e della pena accessoria, tenendo debitamente a mente le differenti finalità e la complementarità delle due *species* di sanzioni¹³, stante la (quantomeno teorica) minore afflittività delle se-

¹² Soluzione peraltro che peraltro era già stata prospettata all'interno delle ordinanze di rimessione che - tuttavia - avevano condotto alla pronuncia di rigetto Corte cost., sent., 21 maggio 2012 n. 134, già citata.

¹³ *Amplius infra*.

conde, volte specificamente a scongiurare la recidiva specifica del reo inibendogli «di continuare le attività che gli hanno fornito l'occasione per commettere gravi reati»¹⁴. Pertanto, la Corte costituzionale ha effettuato una evidente scelta di campo, evidenziando la poca opportunità di sostituire un automatismo (la sanzione accessoria predeterminata in misura fissa) con un altro (la sanzione accessoria ancorata alla durata della pena principale)¹⁵. In motivazione i giudici hanno precisato, inoltre, come l'applicazione dell'art. 37 c.p.¹⁶ non paia una soluzione auspicabile, essendo presente una *lex specialis* individuata dalla Corte nella sistematica della medesima l.f. che ne preclude l'operatività, peraltro permettendo una “nuova formulazione” della normativa in chiave ben più conforme ai principi costituzionali, eliminando ogni automatismo di sorta. Tale ultimo assunto appare una condivisibile (quanto arditamente) presa di posizione rispetto alle precedenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale, in una decisione a Sezioni unite¹⁷, ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 37 nelle ipotesi in cui il legislatore abbia previsto la sola durata minima o massima per la sanzione accessoria, rendendo pertanto necessaria la parametrizzazione della stessa rispetto alla pena principale.

3. Le remore della V sezione della Corte di cassazione e l'intervento delle Sezioni unite. Subito dopo il deposito della sentenza della Consulta, la V sezione della Corte Suprema ha ritenuto – in aperto contrasto con il *dictum* della Corte costituzionale – di attenersi all'orientamento delle Sezioni unite¹⁸,

¹⁴ Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte costituzionale del 5 dicembre 2018.

¹⁵ «La soluzione in questa sede prospettata dalla sezione rimettente - ancorando meccanicamente la durata delle pene accessorie in esame a quella della pena detentiva concretamente inflitta - frustrerebbe, allora, indebitamente il legittimo scopo perseguito dalla disposizione impugnata: disposizione, peraltro, il cui vizio consiste non già, in via generale, nel difetto di proporzionalità della durata decennale delle pene accessorie da essa previste per tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta; bensì nella fissazione di una loro unica e indifferenziata durata legale, che - precludendo al giudice ogni apprezzamento discrezionale sulla gravità del reato e sulle condizioni personali del condannato - è suscettibile di tradursi nell'inflizione di pene accessorie manifestamente sproporzionate rispetto a quelle sole ipotesi di bancarotta fraudolenta che siano caratterizzate da un disvalore comparativamente lieve. Il sistema della legge fallimentare vigente offre, tuttavia, una diversa soluzione, in grado di sostituirsi a quella prevista dalla disposizione in questa sede censurata, e di inserirsi al tempo stesso armonicamente all'interno della logica già seguita dal legislatore, al netto del riscontrato vizio di costituzionalità.» Corte cost., sent., 5 dicembre 2018 n.222.

¹⁶ Ancorché, come rileva la stessa Consulta nella pronuncia in esame, nella precedente pronuncia 134/2012 si affermava che essa potesse essere la possibile soluzione astrattamente idonea a colmare il “vuoto” che si sarebbe generato con la declaratoria di illegittimità.

¹⁷ Cfr. Cass. Sez.un., 27 novembre 2014, n. 6240, in *Mass. Uff.* n. 262328.

¹⁸ *Idem.*

per cui si deve ritenere «non determinata» la pena di cui all'ultimo comma dell'art. 216 c.p., con conseguente piena operatività del dettato di cui all'art. 37 del codice penale. Tale approdo – fortunatamente – non è stato tuttavia condiviso.

Ed infatti, un differente collegio, dissentendo rispetto ai colleghi di sezione, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618 del codice di rito. I giudici in questione hanno ritenuto necessario tale intervento nomofilattico in quanto diversamente ragionando si «entrerebbe in rotta di collisione con la lettura offerta dal Giudice delle leggi»¹⁹.

La questione su cui interrogarsi è dunque la seguente: la previsione del solo massimo di dieci anni per la pena accessoria in esame ha natura “non predefinita”, in considerazione di quanto stabilito dalle Sezioni unite nella sentenza n. 6240 del 27 novembre 2014²⁰, ovvero va intesa come “predefinita”, in virtù della succinta ma efficace motivazione sul punto espressa dalla Corte costituzionale²¹?

La difficoltà della Cassazione ad accogliere il principio di diritto espresso nella sentenza della Corte costituzionale è probabilmente da ricondurre alla problematica della necessità di rimodulazione della pena già irrogata e nei processi ancora pendenti e *in executivis*²² (operazione chiaramente più complessa ove si abbandonasse l'automatismo di cui all'art. 37, affidandosi al contrario, in via del tutto autonoma, ai criteri di cui all'art. 133 c.p.). Ciononostante una simile presa di posizione della Cassazione, ancorché probabilmente giustificata dal timore di un eccessivo effetto dirompente del significato della pronuncia di illegittimità costituzionale, non è comunque condivisibile in quanto in netto contrasto con quanto affermato dalla Consulta, la quale, *apertis verbis*, ha superato la questione sulla opportunità di applicare o meno la disposizione di cui all'art. 37 c.p., questione su cui invece i giudici di legittimità hanno continuato ad insistere.

¹⁹ Così Cass., Sez. V, ord. 12 dicembre 2018, n. 56458.

²⁰ Rendendo così operativa la regola di chiusura di cui all'art. 37 c.p., secondo cui «quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, le pena accessoria ha una durata uguale a quella della pena principale inflitta».

²¹ Dunque da infliggersi a seguito di commisurazione della pena da parte del giudice, ai sensi dell'art. 133 c.p., avendo peraltro la Corte debitamente motivato la *ratio* secondo cui ha ritenuto non opportuna l'operatività della norma generale di cui all'art. 37 c.p..

²² Questione che qui non verrà trattata *funditus*, pertanto si rinvia a GALLUCCIO, *Pene accessorie della bancarotta fraudolenta e applicazione dell'art. 133 c.p.: la palla passa alle Sezioni unite, dopo l'intervento della Consulta*, in *Diritto penale contemporaneo*, 14 gennaio 2019.

D'altro canto, il riferimento alle S.U. del 2014 è indice significativo di un evidente errore prospettico.

Ed infatti, tale sentenza poneva le proprie basi anche sulla precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 134/2012, ora superata dalla più recente decisione della stessa Consulta in senso diametralmente opposto. Peraltro, ove si ritenesse applicabile la disciplina residuale che ancora la sanzione accessoria alla durata della pena principale si ingenererebbe un problema ulteriore: qualora la bancarotta fraudolenta fosse aggravata dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, ai sensi dell'art. 219, comma 1, l.f., il massimo edittale della pena principale leviterebbe da 10 a 15 anni, con evidente distonia rispetto al massimo di 10 anni previsto per la sanzione accessoria alla luce della pronuncia della Consulta.

Non può dunque che ritenersi opportuno il tempestivo intervento di rimessione alle S.U. ad opera della V sezione, al fine di arginare un *trend* che, in forza di un superato orientamento di legittimità, si discosti da quanto appena deciso dalla Corte costituzionale.

La decisione della Corte²³, nella sua composizione a sezioni unite, sul punto è, da ultimo, arrivata con l'informazione provvisoria del 28 febbraio 2019, seguita dalle motivazioni depositate il 3 luglio seguente.

Già all'interno delle poche righe divulgate con l'informazione provvisoria si poteva apprezzare la piena conformità di tale *dictum* ai principi espressi dai giudici della Consulta ed ivi segnatamente si precisava che «le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.».

L'*iter* logico che ha portato ad una tale decisione può essere così sinteticamente riassunto.

A titolo di premessa, in motivazione i supremi giudici sottolineano che, pur consapevoli dell'assenza di un obbligo di conformarsi alle indicazioni della Corte costituzionale relativamente alla questione sull'applicabilità o meno dell'art. 37 c.p.²⁴, sembra opportuno non ignorare gli autorevoli suggerimenti

²³ Cass., Sez. un., 28 febbraio 2019, n. 28910.

²⁴ In quanto detti principi sono stati espressi in un *obiter dictum*, non essendo il precipuo *thema deci-*

interpretativi forniti dal giudice costituzionale che ha letto la suddetta disposizione codicistica in un'ottica «letterale-logico-sistematica».

Il Supremo consesso evidenzia che la tecnica legislativa per cui viene indicato unicamente il massimo edittale²⁵ non è propria unicamente delle pene accessorie, in quanto utilizzata dal legislatore per le sanzioni principali di innumerevoli fattispecie di reato bagatellari. Da ciò ne consegue che una siffatta formulazione non esclude la necessità di graduare la sanzione per renderla proporzionata al disvalore del fatto di reato.

Ed invero, precisano i giudici, l'art. 37, in ragione della propria collocazione topografica, deve essere letto quale norma di chiusura avente, dunque, carattere residuale e non generale, differentemente di quanto affermato dalle sezioni unite nel 2014. Al contrario, la valenza generale dei principi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. deve portare a ritenere che la regola generale sia quella di un'autonoma commisurazione di ciascuna pena – non solo di quelle principali – ad opera del giudice. Ne consegue che secondo l'interpretazione dei giudici della Suprema Corte, l'automatismo della commisurazione della sanzione accessoria di cui all'art. 37 c.p. dovrebbe operare solo ove la legge fosse priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l'esercizio discrezionale dei poteri dosimetrici del giudicante. D'altra parte, una differente lettura, prosegue la Corte, comporterebbe l'obliterazione dell'evoluzione relativa alla funzione del trattamento sanzionatorio.

Ed infatti, tendenzialmente²⁶, il legislatore ha dimostrato di aver gradualmente mutato atteggiamento verso gli automatismi applicativi delle sanzioni accessorie²⁷, abbandonando così la filosofia ispiratrice l'introduzione dell'art. 37 nel codice Rocco.

Peraltro, la necessaria personalizzazione delle sanzioni accessorie fa *pendant* con la *ratio* ispiratrice delle stesse, ovvero sia la prevenzione speciale e la rieducazione personale. In altri termini, applicare una sanzione accessoria prescindendo dalla gravità del fatto e dalla personalità del soggetto, esautorando il giudice da ogni potere discrezionale, porterebbe alla attribuzione di sanzioni all'evidenza particolarmente afflittive e non congrue rispetto agli obbiettivi che il legislatore ha inteso perseguire con la previsione delle stesse.

dendum dell'incidente di costituzionalità.

²⁵ Mediante l'utilizzo della locuzione «fino a».

²⁶ Fatte salve talune eccezioni di non secondario rilievo di cui si tratterà nel prosieguo *sub par. 4*.

²⁷ In motivazione, in via esemplificativa, la Corte richiama il novellato art. 166 c.p..

Ad ulteriore conferma della propria interpretazione, chiosa la Corte, ove si ritenesse un necessario parallelismo cronologico fra le sanzioni principali e accessorie, a norma dell'art. 37 c.p., si verrebbe a delle evidenti disarmonie applicative. Ed infatti, facendo riferimento - in via esemplificativa - agli artt. 219 e 229 l.f., l'applicazione di siffatto principio condurrebbe all'impossibilità di "parificare" le sanzioni, in quanto, nell'un caso, detta parificazione potrebbe portare al superamento del massimo edittale della pena accessoria previsto dalla norma incriminatrice²⁸ e, nel secondo caso, il massimo edittale della pena principale corrisponderebbe al minimo previsto dalla legge per la pena accessoria. In conclusione, gli autorevoli principi espressi in motivazione dalla Consulta vengono condivisi dalla Suprema Corte nella sua più alta composizione, la quale propende per la necessità di un'autonoma commisurazione, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., anche delle pene accessorie non aventi un termine di durata fisso.

4. *L'eterno ed inopportuno ricorso alle pene "fisse"*. Le pene accessorie, com'è noto, sono sanzioni che vengono applicate in via del tutto automatica²⁹, in quanto nell'ottica degli autori del codice appaiono come "complementari" rispetto alle sanzioni principali, essendo queste ultime inidonee ad assolvere *ex se* gli effetti afflittivi ed intimidatori propri della sanzione penale principale³⁰. In realtà, con l'evolversi ed inasprirsi di tali sanzioni, in specie quelle interdittive, si è inevitabilmente assistito ad un aumento esponenziale della carica afflittiva delle stesse con la conseguenza che esse si presentano come ben più efficaci, sia in un'ottica di prevenzione generale che speciale, rispetto alle sanzioni pecuniarie. Tale afflittività è acuita dal fatto che, come nel caso della disposizione da ultimo censurata dalla Corte, le pene accessorie incidono in senso fortemente limitativo riducendo drasticamente la possibilità del reo di esercitare determinate attività per un arco temporale assai lungo che, peraltro, decorrerà - in forza dell'art. 139 c. p. - dopo l'integrale esecuzione della pena detentiva. E ancora, detta afflittività si desume chiaramente nella prospettiva in cui il reo possa avere la possibilità di fruire sin da subito (per le condanne inferiori ai 4 anni) dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, con la conseguenza che la pena accessoria rappresenta in effetti la sanzione in

²⁸ Ed infatti, la pena accessoria applicabile ha una durata massima di dieci anni mentre il massimo edittale della pena principale è di 15 anni di reclusione.

²⁹ Art. 20 c.p. «conseguono di diritto alla condanna», salvo disposizioni speciali di senso contrario, es. il III comma dell'art.32 c.p..

³⁰ Cfr. Relazione al progetto definitivo del codice penale, citata in MEZZETTI, *Diritto penale - Casi e materiali*, II ed., Bologna, 2017, 732.

concreto più afflittiva connaturata alla condanna.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, tale nuova veste delle suddette sanzioni non può che lasciare interdetto l'interprete sotto il profilo delle garanzie, rendendo pertanto necessari interventi di emenda del dettato codicistico, al fine di ricondurre il diritto positivo ai principi costituzionalmente garantiti. Nel panorama di una simile evoluzione del sistema delle sanzioni accessorie³¹, si inserisce la problematica ulteriore delle sanzioni formalmente non penali ma all'evidenza non dissimili dalle pene accessorie in commento. Del resto, si è in passato assistito all'introduzione di misure interdittive, come l'interdizione "accessoria" di cui all'art. 8 d.lgs. n. 235 del 2012, formalmente qualificate come misure di natura "amministrativa" al solo fine di non incorrere nelle preclusioni correlate al principio di «*nulla poena sine praevia lege poenali*».

Da ciò consegue che, in seguito all'introduzione di simili sanzioni, si possa dar luogo all'applicazione delle stesse anche per fatti precedentemente commessi. Del resto ciò è avvenuto in seguito all'introduzione della citata misura (che ha dato luogo all'applicazione della sanzione dell'incandidabilità nei confronti di condannati per alcuni delitti non colposi commessi antecedentemente alla novella legislativa), il tutto in virtù di un forzato inquadramento della sanzione in questione in un'ottica "cautelativa" piuttosto che "punitiva"³².

Pertanto, se *ex se* l'incremento delle sanzioni di tipo interdittivo all'interno della legislazione penale non è di per sé da criticare, al contrario la possibile - arbitraria - qualificazione delle stesse come sanzioni meramente amministrative è un segnale particolarmente allarmante.

Fortunatamente non vi sono dubbi sulla natura di pene accessorie, pertanto non sottoposte al regime del *tempus regit actum*, delle sanzioni correlate ai reati contro la P.A., recentemente inasprite dalla c.d. legge³³ "spazza-

³¹ Il cui carico di afflittività ad oggi supera di gran lunga quella delle sanzioni pecuniarie principali, con la conseguenza che si assiste ad una vera e propria duplicazione dell'effetto sanzionatorio in quanto le pene accessorie sembrano aver perso la propria funzione ancillare.

³² Cfr. Corte. cost. sent., 21 settembre 2016, n. 236 e sent. 5 ottobre 2016, n. 276. In questa seconda pronuncia la Consulta afferma che «è assente, nella sospensione dalla carica qui in esame, quel comotato di "speciale" gravità, necessario perché la misura che non presenta finalità deterrente e punitiva possa essere assimilata, sul piano della sua afflittività, a una sanzione penale o a una sanzione amministrativa». Al contrario, nell'ottica di chi scrive, una siffatta sanzione non può che integrare il terzo criterio Engel, stante la evidente concreta afflittività della stessa che va ad incidere sui diritti civili del condannato.

³³ L. 3/2019, in G.U. n. 13 del 16-1-2019.

corrotti”³⁴, le quali in ogni caso paiono non condivisibili per un motivo evidente: la previsione di sanzioni aventi durata perpetua³⁵ per fattispecie di reato assai differenti fra loro.

Ciò comporta, all’evidenza, un forte rischio di irragionevolezza.

Del resto, le comminatorie edittali stabilite in misura fissa suscitano allo stesso modo forti perplessità di legittimazione costituzionale. È stata più volte evidenziata la non praticabilità della previsione di pene fisse, stante l’impossibilità di graduazione delle stesse in rapporto alla gravità concreta del fatto di reato, giungendo ad una indebita parificazione di situazioni differenti in spregio al principio di uguaglianza e parità di trattamento.

La stessa Consulta si è diverse volte pronunciata sulla questione, in particolare, in un primo momento, esprimendo una prognosi di conciliabilità delle pene fisse rispetto ai principi fondamentali del sistema penale, mentre – tornando sui propri passi – in seguito, ha evidenziato come siffatte sanzioni siano per ciò solo «indiziate» di illegittimità costituzionale, fatta salva la possibilità di dimostrare che il reato previsto sia tale da escludere l’eventualità di una sua concreta manifestazione al di sotto della soglia di gravità espressa dalla misura della pena fissa³⁶.

Da ultimo, con la sentenza in commento³⁷, la Corte costituzionale ha ribadito come chiaramente vi sia un’amplissima discrezionalità del legislatore circa la previsione astratta delle sanzioni, pur sussistendo il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, «limite che – *in subiecta materia* – è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato»³⁸.

Ed infatti una tale sanzione è lesiva dei principi sanciti agli artt. 3 e 27 cost. in quanto non può che essere percepita come sproporzionata ed ingiusta dallo stesso reo, risolvendosi in un ostacolo alla funzione rieducativa sottesa alle

³⁴ Nomenclatura usata nel gergo dagli ideatori della novella ben idonea a rendere l’idea di quanto una siffatta riforma sia figlia non di una ponderata analisi di politica criminale quanto piuttosto dell’intenzione di portare avanti, in maniera poco condivisibile, un’idea di diritto penale sensazionalistico e simbolico, finalizzato non tanto ad integrare in maniera armonica l’attuale sistema di prevenzione generale e speciale quanto al contrario a dare “*panem et circenses*” (ad oggi si riscontra infatti una dilagante «sindrome del Botswana», per cui la popolazione ritiene che il nostro paese sia ben più corrotto di quanto lo sia in realtà).

³⁵ *Amplius infra*.

³⁶ Cfr. Corte cost. sent., 14 aprile 1980, n. 50.

³⁷ Corte cost. sent., 25 settembre 2018 n. 222.

³⁸ *Ibidem*.

sanzioni in generale³⁹.

Pertanto, nel caso di previsione di una sanzione “fissa” si pone in primo luogo un problema di possibile sproporzione ed in secondo luogo l'impossibilità di individualizzare la sanzione comminata. D'altro canto, la «mobilità» e «individualizzazione» della pena⁴⁰ nell'ottica della Corte costituiscono «naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale»⁴¹ con la conseguenza che diviene necessaria «la differenziazione più che l'uniformità»⁴².

In sintesi, le previsioni sanzionatorie rigide, come la sanzione interdittiva censurata dalla Consulta con la sentenza in esame o come le sanzioni interdittive perpetue, «non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale»⁴³ ancorché, come premesso, il dubbio d'illegittimità costituzionale possa essere superato ove sussista il rapporto di proporzione, accertato mediante un controllo strutturale della fattispecie di reato, appurando così che la sanzione prevista sia proporzionata all'intera gamma dei comportamenti tipizzati.

Il legislatore, come già anticipato, pare non aver fatto tesoro del *dictum* delle pronunce della Consulta. Esse, lungi dal limitare la discrezionalità attribuita all'organo legislativo in materia di politica criminale e repressiva, sono il portato della volontà dei giudici costituzionali di garantire un sistema penale quanto più conforme ai principi di cui la Corte stessa è custode.

In particolar modo, con la recentissima riforma dei delitti contro la P.A. si è notevolmente ampliato l'ambito applicativo della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (antecedentemente prevista per i soli reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter c.p.), estendendola ai casi di condanna per una pluralità di fattispecie ben differenti l'una dall'altra e chiaramente aventi una differente carica lesiva del bene giuridico sotteso⁴⁴. Pari-

³⁹ Cfr. *ex multis*, Corte cost. sent., 21 settembre 2016, n. 236; sent. 19 marzo 2012, n. 68/2012; sent. 22 luglio 1994, n. 341.

⁴⁰ Ribadite, rispettivamente nelle pronunce della Corte cost. sent. 15 maggio 1963, n. 67 e sent. 16 luglio 1968, n. 104.

⁴¹ Corte cost. sent., 14 aprile 1980, n. 50, già citata.

⁴² Corte cost. sent. 16 luglio 1968, n. 104, già citata.

⁴³ Cfr. Corte cost. sent., 25 settembre 2018 n. 222, già citata.

⁴⁴ Ed in specie, alla malversazione aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 316-bis, 61, n. 7 c.p.), alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), alla corruzione (propria) aggravata dal fatto che di avere ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

menti viene estesa la sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Per ambedue le pene accessorie menzionate viene prevista l'applicazione della sanzione interdittiva o del divieto di contrattare per un periodo dai cinque ai sette anni nel caso in cui la pena inflitta non superi i due anni, in perpetuo nel caso in cui la pena sia superiore a tale limite. Pertanto, oltre all'estensione dei casi di applicazione delle sanzioni accessorie si riduce la possibilità di mitigarne la durata in rapporto alla pena principale.

L'inasprimento dell'apparato sanzionatorio di carattere accessorio, nell'ottica del legislatore, si correla alla commissione di reati connotati da profili di apprezzabile gravità, stante l'intrinseco disvalore delle condotte che giustificerebbe, sempre nell'ottica del legislatore, l'applicazione della sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità in perpetuo a contrattare con la pubblica amministrazione.

Quale contrappeso di tale scelta di politica criminale particolarmente severa vi è la mitigazione della disciplina per le ipotesi in cui la pena in concreto irrogata non sia eccedente i due anni di reclusione. Tale area di attenuazione della sanzione accessoria è chiaramente connessa alla necessità di rispettare i canoni di adeguatezza e proporzionalità delle pene oltre che volta ad evitare contraddizioni sistematiche rispetto alla disciplina della sanzione accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32-*quinquies* c.p.), prevista nel caso di condanna per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma e 320 c.p.

L'esigenza di garantire intrinseca razionalità al sistema sanzionatorio e di evitare automatismi che violino i canoni di proporzionalità e adeguatezza e il finalismo rieducativo della pena, al fine di non discostarsi eccessivamente da quanto costantemente ribadito dalla Consulta⁴⁵, suggeriscono, pertanto, di mantenere la temporaneità della sanzione accessoria dell'interdizione dai

nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319-bis c.p.), all'induzione indebita a dare o promettere utilità (limitatamente all'ipotesi più grave, prevista dal primo comma dell'art. 319-quater c.p.), alla corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), alla corruzione attiva, in tutte le sue forme (per l'esercizio della funzione o per atto contrario: art. 321 c.p.), all'istigazione alla corruzione, attiva o passiva (art. 322 c.p.), al peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle comunità europee ed i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis c.p.), all'abuso d'ufficio, aggravato dal vantaggio o dal danno di rilevante gravità (323, secondo comma, c.p.), al traffico di influenze illecite (346-bis c.p.).

⁴⁵ *Ex aliis* nella sentenza Corte cost., 11 luglio 2018, n.149.

pubblici uffici o dell'incapacità perpetua nel caso di condanne contenute nei due anni di reclusione, seppur sia egualmente previsto un irrigidimento e di un prolungamento della durata (portata a cinque anni nel minimo).

Tali accorgimenti presi dal legislatore in sede di redazione della novella non vengono tuttavia ritenuti sufficienti da gran parte dei "soggetti auditi"⁴⁶ prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge. In particolar modo, gran parte dei docenti universitari interessati ed il CNF hanno evidenziato come una siffatta novella, prevedendo l'automatismo dell'incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione di carattere perpetuo (artt. 32-ter e quater c.p.), paia non conforme ai citati canoni di proporzionalità ed adeguatezza, oltre che incompatibile con la finalità di rieducazione della pena.

Fra le varie voci dissenzienti vi è quella di chi osserva che un simile automatismo, connettendo la perpetuità delle sanzioni accessorie a fattispecie di reato connotate da diversi gradi di disvalore si ponga all'evidenza in contrasto con il principio della proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto. Ed infatti, si rammenta come a seguito della novella, la sanzione perpetua possa essere parimenti irrogata, a titolo esemplificativo, sia nelle ipotesi di istigazione alla corruzione, sia nelle ipotesi di corruzione dell'incaricato di pubblico servizio, sia nelle - chiaramente più gravi - ipotesi di corruzione *stricto sensu*, con un'evidente equiparazione di situazioni ben differentemente lesive del bene giuridico.

Del resto la perpetuità della sanzione accessoria in esame collide irrimediabilmente con la finalità rieducativa della pena. Ciò in quanto, al contrario di quanto avviene con una tale formulazione della normativa, sarebbe necessario limitare la misura a reati di una certa gravità e di disvalore omogeneo. In via ulteriore si evidenzia come sarebbe ben auspicabile innalzare al di sopra dei due anni il *quantum* di pena in concreto irrogata idoneo a far assumere alle sanzioni accessorie in questione il carattere perpetuo.

Anche l'opinione di Confindustria non è particolarmente difforme da quelle già evidenziate⁴⁷. Così come anche il CNF è critico nei confronti di tali automatismi, in quanto un meccanismo di questo tipo priva il giudice di alcun margine di discrezionalità, violando l'art. 3 cost. e contrastando con la funzio-

⁴⁶ Cfr. Dossier della Camera dei Deputati, *Le posizioni espresse dagli auditi (sulla base della documentazione consegnata alle Commissioni)*, disponibile su www.camera.it.

⁴⁷ In specie Confindustria, stando al Dossier già citato «Ritiene eccessivo l'inasprimento delle pene accessorie in relazione alla proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta e alla funzione rieducativa della pena. Ritiene la soglia dei due anni di reclusione troppo bassa».

ne rieducativa prevista dall'art. 27 cost.

Ma vi è un rilievo ulteriore assolutamente degno di nota.

La novella dell'art. 32-*quater* del codice penale, facendo riferimento ad «ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli [...]» potrebbe, nell'ottica del Consiglio, comportare – stante la indebita genericità di una tale formulazione – l'irrogazione di tale sanzione accessoria anche per una sentenza non definitiva. Tra l'altro, pare più che opportuno, nonostante la infelice formulazione, ritenere che, anche nell'intenzione del legislatore, la locuzione «ogni condanna» vada comunque letta nell'ottica costituzionalmente orientata e dunque nel senso di “ogni condanna definitiva”. Come del resto si evince da un'esegesi naturale di ogni disposizione che contenga, da sempre, una simile definizione sia nelle disposizioni di diritto sostanziale che processuale.

All'incirca i medesimi rilievi vengono peraltro fatti con riferimento all'altra sanzione interdittiva di durata perpetua, l'interdizione dai pubblici uffici. Oltre alle considerazioni già espresse, con riferimento a tale formulazione dell'art. 317-*bis* c.p. la dottrina esprime perplessità sul catalogo dei reati previsto dalla disposizione, in quanto vi si escludono le fattispecie di cui all'art. 319-*quater*, secondo comma⁴⁸, salvando dunque la posizione del privato dalla scure della sanzione accessoria perpetua, e persino le fattispecie di cui agli artt. 353 e 353-*bis* c.p., che all'evidenza andrebbero sanzionate in maniera ben più rigorosa (chiaramente, sempre evitando gli automatismi). Si segnala inoltre come è prevista l'esclusione da questo novero della fattispecie di abuso di ufficio aggravato (art. 323, comma secondo) che è però «ricompresa nell'art. 32-*quater* in relazione all'incapacità a contrattare con la P.A., evidenziando l'irragionevolezza sistemica»⁴⁹.

Anche Confindustria ha una posizione piuttosto critica rispetto alla riforma. I rappresentanti del ceto industriale evidenziano come una forbice edittale tra 5 e 7 anni sia distonica rispetto a quanto stabilito con riferimento alla pena principale (la durata minima delle pene accessorie è maggiore di quella massima della pena principale); contestano per giunta il ristretto margine di graduazione della pena accessoria da parte del giudice.

In sintesi è evidente il tentativo – ancorché insufficiente – del legislatore di

⁴⁸ «Nei casi previsti dal primo comma chi dà o promette danaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

⁴⁹ Cfr. Dossier della Camera già citato.

conformarsi alle disposizioni della Carta costituzionale⁵⁰, tuttavia un simile intervento normativo mal si concilia con l'ampio novero di statuizioni della Consulta in relazione alle pene fisse e di proporzione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Ed infatti, ove venisse sollevata una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, la Corte potrebbe agevolmente mutuare in maniera più che tralatizia quanto affermato nella sentenza n. 222/2018 ivi analizzata in quanto:

- a) anche nel caso di specie vi sono una pluralità di condotte disomogenee fra loro per cui si prevede la medesima sanzione accessoria;
- b) nella novella in analisi, non solo la sanzione accessoria è ineluttabilmente predeterminata dal legislatore ma è persino perpetua;
- c) al malcelato intento di spettacolarizzazione del diritto penale si accompagna il non riuscito compromesso incentrato su di una - eccessivamente esigua - limitazione dell'area di operatività della sanzione perpetua.

In conclusione, un simile nuovo intervento legislativo in materia di reati contro la p. a., oltre ad essere alquanto discutibile, è all'evidenza passibile di una declaratoria di illegittimità costituzionale.

5. Chiose finali. Nel suo incedere argomentativo, la pronuncia n. 222/2018 appare - *rectius* dovrebbe apparire - come un monito al legislatore: meno pene fisse, meno automatismi, maggior rispetto dei principi di necessaria proporzione ed individualizzazione delle sanzioni. Prendendo atto della pronuncia di senso contrario della V sezione della Suprema Corte sorgono i primi dubbi sul fatto che la Corte costituzionale abbia raggiunto il proprio scopo (ancorché, come premesso, appaia certamente positivo il successivo intervento delle Sezioni unite).

Analizzando l'ultima legge anti-corrruzione⁵¹ questi dubbi si concretizzano, stante l'eterno ritorno alle sanzioni non solo fisse, ma, nel caso di specie, persino perpetue.

In altri termini, se la V sezione della Cassazione poteva apparire restia, il legi-

⁵⁰ E ciò si evince dalla - insufficiente - limitazione delle sanzioni perpetue alle pene in concreto irrogate che superino i 2 anni di reclusione.

⁵¹ L. 3/2019, in G.U. n. 13 del 16-1-2019.

slatore appare, invece, recidivo.

Fa comunque ben sperare il “salvataggio *in extremis*” del Governo⁵² che, nella - non infrequente - veste di legislatore delegato, ha di recente approvato il codice della crisi d’impresa. All’art. 322, nuovo riferimento normativo per i fatti di bancarotta fraudolenta propria, il legislatore, all’ultimo comma, uniformandosi alla pronuncia della Corte costituzionale, emenda formalmente il testo del diritto positivo prevedendo la sanzione accessoria interdittiva «fino a dieci anni».

Pertanto, è evidente come - nonostante la Corte avesse sottolineato essa stessa la possibilità di un ulteriore intervento da parte del legislatore (seppur nel rispetto dei principi costituzionali ribaditi) - il Governo, pur avendone l’occasione, abbia preferito attestarsi nel solco di quanto affermato dalla Consulta.

A nostro avviso la sentenza della Corte costituzionale va letta in un’ottica di rivalutazione dell’importanza delle sanzioni accessorie, tanto invalse nella previsione legislativa, quanto poco ponderate in ordine alla dosimetria al momento della concreta irrogazione⁵³. Pertanto, la separata valutazione richiesta dalla Consulta va intesa quale possibile mezzo per restituire a dette sanzioni una certa autonomia rispetto alla pena principale, possibilmente anche in una prospettiva, *de lege ferenda*, di progressiva erosione della centralità della sanzione detentiva⁵⁴.

Per concludere, non si può che condividere quanto affermato da ultimo dalle Sezioni unite, in quanto appare in piena sintonia con gli apprezzabili principi di diritto espressi nella pronuncia della Corte costituzionale ivi commentata.

In un’ottica di medio-lungo periodo, si ritiene che vi potrà essere, con buona probabilità, l’occasione di tornare sull’argomento, verosimilmente a margine di una pronuncia della Consulta sulle pene accessorie fisse e perpetue previste dalla legge n. 3 del 2019.

⁵² Consiglio dei Ministri del 10-1-2019.

⁵³ Si condivide la previsione astratta di tali sanzioni ma non si condivide il fatto che si soppesi troppo poco la carica afflittiva delle stesse.

⁵⁴ In tal senso anche GALLUCCIO, *Pene accessorie della bancarotta fraudolenta e applicazione dell’art. 133 c.p.: la palla passa alle Sezioni unite, dopo l’intervento della Consulta*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 gennaio 2019.